



A Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica – DG. Valutazioni Ambientali –
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
PEC: va@PEC.mite.gov.it

e p.c.

Alla Snam Rete Gas S.p.A.
ingecos@pec.snamretegas.it

Alla Regione Abruzzo
Servizio Politica Energetica, Qualità
dell'Aria, SINA
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Alla Commissione Tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Oggetto: Procedura di verifica di ottemperanza prescrizione n. A.10 del decreto di compatibilità ambientale DM 70 del 07.03.2011 relativa al progetto denominato "Metanodotto Sulmona - Foligno DN 1200 mm (48") P=75 bar e Centrale di compressione di Sulmona". Proponente: Snam Rete Gas S.p.A. Comunicazione di procedibilità dell'istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento. Richiesta pareri altri enti.// **parere tecnico**

Visto il Decreto di Compatibilità Ambientale con prescrizioni adottato del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto col Ministro per i Beni e le Attività Culturali n DVA DEC-2011-0000070 del 07/03/2011;

Vista la nota della SNAM Rete gas ENGOS/IMPTRA/VAL/3026 acquisita agli atti dell'Agenzia al nr. 3726 del 27/01/23, con la quale è stato trasmesso il documento "SPC. 00-BG-E-94700 - Relazione di Ottemperanza" nel quale sono descritte le attività attinenti la realizzazione della centrale di compressione gas di Sulmona (AQ) e delle linee di collegamento alla rete esistente;

Vista la nota della SNAM Rete Gas ENGOS IMPTRA VAL 1143 del 15/12/21 acquisita agli atti al nr. 60868 del 16 dic 21 con la quale è stata trasmessa la relazione della prima campagna ante operam della qualità dell'aria, e gli esiti del monitoraggio acustico.

Vista la nota della SNAM Rete Gas ENGOS IMPTRA VAL 3020 del 23/01/2023 acquisita agli atti al nr. 2934 del 23/01/23 con la quale è stata trasmessa la relazione finale della campagna ante operam della qualità dell'aria, comprensiva del rapporto di monitoraggio per il periodo 21/9/2021 – 20/9/2022 (secondo anno di monitoraggio).

Vista la nota 140522 del MATTM datata 15.12.2021 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica DG. Valutazioni Ambientali – Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS ha richiesto all'Agenzia di esaminare la documentazione fornita dal proponente e di esprimere un parere nel termine di gg 30;

Rilevato che il piano di monitoraggio ante operam di cui alla prescrizione A.11) del decreto di compatibilità ambientale DM 70 del 07/03/2011 è stato approvato in sede di Conferenza dei Servizi indetta da questa Agenzia nella riunione conclusiva del 25/02/2019 e che, successivamente a tale esito, la ex Direzione Generale per la autorizzazioni e le valutazioni ambientali ha comunicato l'avvenuta ottemperanza alla prescrizione A.11) del citato DM 70/2011;

Richiamato il protocollo tecnico adottato a seguito della Conferenza di Servizi e trasmesso con nota n.0011086/2019 del 06/03/2019 al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Abruzzo, al Sindaco del Comune di Sulmona, alla ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila ed al proponente;

Dato atto che con nota INGCOS/PRIMP/MEG/9078 del 4/7/2019 la SNAM trasmetteva gli esiti dei rilievi acustici effettuati presso loc. Case Pente chiedendo a questa agenzia di valutare la necessità di ripetere l'accertamento e che il documento veniva riscontrato con nostra nota N.0051684/2019 del 28/10/2019 ;

Vista la nota nota INGCOS/PRIMP/MEG/9145 del 15/11/2019 con la quale il proponente ha rimesso il report complessivo relativo al monitoraggio acustico ante operam;

Richiamati la nota 1694 del 10/01/2022 con la quale il MITE ha rimesso una nota delle associazioni ambientaliste al fine acquisire eventuali osservazioni sulla medesima ed il riscontro di questo Distretto Provinciale n.0005583/2022 del 08/02/2022;

Rilevato che condizione per la valutazione di corretto posizionamento dei punti fissi di misura ai fini della rete di monitoraggio della Qualità dell'Aria è l' accordo fra i dati meteorologici osservati e quelli simulati.

Vista la nota ENGOS/PRIMP/VAL/2006 del 2/2/2022 con la quale la SNAM Rete Gas ha rimesso il documento " Spc. 00-ZA-E-85835 – Valutazione di congruità dei dati meteo misurati e quelli modellati dallo studio di dispersione degli inquinanti".

~~~~~

**Premesso quanto sopra, si comunica quanto segue:**

**Prescrizione A10: Monitoraggio dell'inquinamento acustico.**



Il protocollo tecnico approvato per il monitoraggio ante operam del clima acustico della zona dedicata alla realizzazione della centrale di compressione prevede le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- a) *“il tempo di misura minimo per i rilievi fonometrici ai ricettori è di una settimana, le misure dovranno essere svolte nel rispetto del D.M. 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico” e non potranno essere effettuate in concomitanza di eventi eccezionali”:* **prescrizione ottemperata sui punti di monitoraggio a lungo termine ad eccezione del punto P3 Case Pente** . A tal proposito rilevato che:

- a. Il proponente SNAM RETE GAS ha esperito il monitoraggio acustico in loc. Case Pente nel periodo dal 10/06/2019 al 17/06/2019 a cura dell’ing. Franco Bertellino e del tecnico Simone Gualtieri entrambi tecnici competenti in acustica ambientale ( iscrizioni ENTECA 4408 e 1828);
- b. Il rilievo era finalizzato alla caratterizzazione del clima acustico nel punto P3 presso il quale l’unica sorgente sonora significativa rilevata è identificabile con l’infrastruttura stradale SS 487 Sulmona- Pacentro.
- c. Del monitoraggio è stato possibile validare unicamente le misure effettuate sino al 13/6 a causa di un atto vandalico che ha danneggiato il cavo di prolunga microfonica. Dal confronto fra i dati validi e quelli della precedente campagna di monitoraggio effettuata nel Marzo 2016, tuttavia, si evince una sostanziale invarianza nel tempo dei livelli sonori equivalenti.

Per quanto sopra, a conferma delle considerazioni già espresse con nota N.0051684/2019 del 28/10/2019 **la prescrizione può considerarsi ottemperata.**

- b) *“il monitoraggio dovrà essere eseguito presso le postazioni già individuate nel documento SPC.00ZA-E-85550\_1, ove queste non risultassero accessibili, scelte differenti dovranno essere preventivamente comunicate al Comune, alla ASL competente ed al Distretto Provinciale ARTA competente per l’approvazione”:* **prescrizione ottemperata;**
- c) *“l’elaborato relativo alla presentazione dei risultati dovrà essere integrato con le informazioni di cui alla nota n. 0212975/18 del 31/10/2018 rimessa dal Dipartimento di Prevenzione della ASL”:* **la relazione è completa di riferimenti atti alla identificazione dei ricettori individuati sul territorio;**
- d) *“Il monitoraggio acustico andrà ripetuto anche in fase di messa in esercizio degli impianti e poi con cadenza biennale o in caso di modifiche impiantistiche influenti sulle emissioni acustiche”:* **prescrizione attinente la fase di esercizio;**
- e) *“L’impianto non potrà essere messo a regime in caso di mancato rispetto dei limiti di immissione”:* **prescrizione attinente la fase di esercizio;**
- f) *“Della programmazione delle attività di misura dovrà essere data comunicazione al Distretto Provinciale ARTA di L’Aquila con almeno una settimana di anticipo”:* **prescrizione ottemperata per le vie brevi e con nota INGCOS/PRIMP/MEG/9058 del 30/5/2019.**

#### **Prescrizione A10:Monitoraggio della qualità dell’aria.**



Il protocollo tecnico approvato per il monitoraggio della qualità dell'aria ante operam rispetto alla realizzazione della centrale di compressione prevede le seguenti indicazioni e prescrizioni:

Art. 3 ): *“I siti presso cui andranno installate le stazioni della rete di monitoraggio della qualità dell'aria sono quelle di cui alla nota del Comune di Sulmona n. 5124 del 31/01/2019”*: **prescrizione ottemperata in quanto la localizzazione delle due stazioni di monitoraggio corrisponde a quella concordata con il Comune di Sulmona;**

Art. 4 ): Il proponente dovrà altresì attenersi alle seguenti indicazioni e prescrizioni :

- a) *“il monitoraggio deve intendersi esteso ai seguenti parametri: NO<sub>x</sub>; CO; PM<sub>10</sub>; PM<sub>2,5</sub>; O<sub>3</sub>”*: **prescrizione ottemperata in quanto i parametri monitorati corrispondono a quelli prescritti;**
- b) *“la durata minima del monitoraggio precedente alla fase di cantiere deve essere di un anno. Al termine della fase “ante operam” il monitoraggio dovrà continuare e protrarsi alla fase di esercizio degli impianti”*: **prescrizione ottemperata, oltre al primo anno di misure il proponente ha già trasmesso i dati del secondo anno di misure;**
- c) *“trascorsi due anni dalla messa a regime degli impianti, ove l'impatto delle emissioni della centrale sulla qualità dell'aria risulti non misurabile, il proponente potrà richiedere all'Agenzia una modifica del protocollo di monitoraggio ovvero la sua interruzione”*: **il monitoraggio è ancora attivo in ottemperanza della prescrizione;**
- d) *“le stazioni di misura dovranno essere 2 da posizionarsi presso i siti all'uopo messi a disposizione dal Comune di Sulmona, individuati con nota n. 5124 del 31/01/2019 e valutati positivamente da ARTA. Le misure devono essere condotte simultaneamente in entrambi i siti di monitoraggio”*: **prescrizione ottemperata;**
- e) *“entrambe le stazioni andranno dotate di sensoristica meteo per la registrazione in continuo di velocità e direzione del vento, umidità, pioggia, temperatura, pressione atmosferica e radiazione solare”*: **prescrizione ottemperata;**
- f) *“i dati di monitoraggio (meteo e chimici) andranno trasmessi in formato elettronico (file Excell, CSV) con cadenza quindicinale a Comune, ARTA ed ASL. I dati dovranno essere corredati anche delle evidenze relative alla corretta gestione degli analizzatori, delle tarature periodiche e degli esiti delle verifiche quotidiane di zero e span. I dati meteo e chimici, per i quali è prevista l'acquisizione istantanea, andranno aggregati registrati e comunicati come media oraria. Eventuali superamenti dei limiti di immissione (media giornaliera del PM<sub>10</sub> [50 µg/m<sup>3</sup>], media massima giornaliera del CO su 8 ore [10 mg/m<sup>3</sup>], soglia oraria di informazione per l'ozono [180 µg/m<sup>3</sup>], soglia oraria di allarme per l'ozono [240 µg/m<sup>3</sup>]) dovranno essere comunicati agli indirizzi pec istituzionali di Comune, ARTA ed ASL entro le ore 12 del giorno successivo alla rilevazione”*: **per tutto il primo anno di monitoraggio i dati sono stati trasmessi con le frequenze richieste ed il monitoraggio è ancora attivo;**
- g) *“deve essere assicurato libero accesso al personale ispettivo dell'Agenzia alle stazioni di misura con facoltà di supervisione e accesso alla documentazione relativa a tutte le attività di gestione della stazione e di raccolta, trattamento e validazione dei dati. Ogni accesso alle stazioni di monitoraggio ed ogni attività manutentiva ordinaria, straordinaria e correttiva dovranno essere preventivamente comunicati al Distretto ARTA”*: **prescrizione ottemperata, in quanto l'accesso alle centraline è garantito previa accodo con la ditta incaricata del monitoraggio e le attività corrispondono a quelle programmate.**
- h) *“la strumentazione utilizzata per il monitoraggio dovrà essere basata sui metodi di riferimento di cui all'allegato VI al D.lgs 155/2010 o essere dotata di certificazione di equivalenza. I dati di*



*monitoraggio devono rispettare gli obiettivi di qualità previsti nel caso di misurazioni in siti fissi di cui all'allegato I al D.lgs 155/2010 per i parametri: NOx; CO; PM10; PM2,5; O3 e, per quanto applicabili, le indicazioni di cui al DECRETO 30 marzo 2017 "Procedure di garanzia di qualità per verificare il rispetto della qualità delle misure dell'aria ambiente, effettuate nelle stazioni delle reti di misura" (GU Serie Generale n.96 del 26-04-2017)": **prescrizione ottemperata;***

- i) *"I mezzi mobili e/o le cabine di monitoraggio da utilizzare dovranno rispettare i requisiti di ubicazione su **microscala** di cui all'allegato III al D.lgs 155/2010 commi da 1 a 1.4 e 2": **prescrizione ottemperata;-***
- j) *"Relativamente alla stazione da ubicarsi presso l'area "campo sportivo", immediatamente all'esterno del campo dovrà prevedersi, a cura del Comune, l'apposizione di **cartellonistica** con divieto di sosta e non andranno autorizzate nelle vicinanze (raggio minimo di 20 m) attività temporanee di cottura e somministrazione alimenti né generatori di corrente (motori a combustione interna)": **prescrizione ottemperata, competenza comunale;***
- k) *"Relativamente alla stazione da ubicarsi presso l'area "cimitero" dovrà prevedersi a cura del Comune l'apposizione di cartellonistica con divieto di sosta nel raggio minimo di 20 m dalla centralina: **prescrizione ottemperata;***
- l) *"L'installazione di pali telescopici presso la stazione del cimitero dovrà essere compatibile con l'elettrodotto esistente": **prescrizione ottemperata, competenza comunale;***
- m) *"L'esercizio degli impianti della centrale di spinta sarà consentito unicamente nel rispetto dei valori limite di emissione di cui alle BATc applicabili. In caso di condizioni diverse dal normale esercizio il Gestore è tenuto ad informare tempestivamente (entro 8 ore dall'evento) il M.I.S.E., l'ARTA, il Comune e la ASL. In caso in cui il superamento dei limiti di emissione ecceda le 12 ore o in caso di malfunzionamento dello S.M.E. il Gestore è tenuto a fermare gli impianti": **prescrizione attinente la fase di esercizio dell'impianto (A.I.A.);***
- n) *"Al termine del primo anno di monitoraggio, la SNAM dovrà presentare una valutazione di congruità fra i dati meteo rilevati e quelli modellati nello studio previsionale di ricaduta degli inquinanti. Ove detti dati non risultassero congruenti il gestore dovrà ripetere lo studio di ricaduta e dovrà procedersi al ricollocamento delle centraline di monitoraggio": **prescrizione ottemperata, congruenza verificata.***
- o) *per quanto non sopra specificato si rinvia alla normativa tecnica di settore ed alla specifica SPC. 00-ZA-E-85465 rev. 1 del 25/01/2019.*

Per quanto sopra esposto e considerato, la prescrizione n. A.10 del decreto di compatibilità ambientale DM 70 del 07.03.2011 relativa al progetto denominato "Metanodotto Sulmona - Foligno DN 1200 mm (48") P=75 bar e Centrale di compressione di Sulmona" **può ritenersi ottemperata per la parte ante operam a condizione che il monitoraggio della qualità dell'aria continui e si protragga sino alla fase di esercizio.**

**Il Responsabile U.O.**

*Dott. Carlo Bellina Agostinone*

**Il Direttore del Distretto**

*Dott.ssa Virginia Lena*

*doc. sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs.82/2005 e s.m.i.)*

